



REPUBBLICA ITALIANA

254/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60198**
del registro di segreteria, proposto da:

- **GIORDANO Filippo**, c.f. GRDFPP67L19F912M, nato a Nocera
Inferiore (SA) il 19.07.1967, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine
Giordano (pec: c.giordano70 avvocatinocera-pec.it), con domicilio
eletto come da procura in atti;

contro

- Procura generale presso le Sezioni Centrali d'Appello della Corte dei
conti;

- Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione Campania;

e nei confronti di

- Francescopaolo SICILIANO, (c.f. SCLFNC68L28E839K), nato a Maiori

(SA) il 28.07.1968, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Fabio Barba (pec f.barba@avvocatinocera-pec.it);

- Emilio GALLO, (c.f. GLLMLE40A21A294H), nato ad Angri (SA) il 21.01.1940, non costituito in primo grado;

avverso

la sentenza n. 200/2022, depositata il 25.02.2022, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'11 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario Dott.ssa Serena Scippa, il relatore consigliere Antonietta Bussi, l'avv. Carmine Giordano per l'appellante, nonché il v.p.g. Sabrina D'Alesio, per la Procura generale.

Svolgimento del processo

Filippo Giordano ha promosso gravame avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 200 del 25 febbraio 2022, con la quale, in parziale accoglimento della domanda attorea, era stato condannato a risarcire il danno erariale, pari a 30.032,48 euro, cagionato al Comune di Scafati per avere determinato indebite ritenute d'acconto da parte dell'Ente, quale sostituto di imposta, e il conseguimento di crediti fiscali non spettanti. Ad analogo esito era pervenuta anche per Francescopaolo Siciliano, ritenuto responsabile per la somma di 56.203,60 euro, mentre nei confronti di Emilio Gallo era stata emessa pronuncia di assoluzione.

L'Ufficio requirente, sulla base delle risultanze delle indagini delegate alla Guardia di Finanza, aveva contestato ai convenuti Giordano e Siciliano, che operavano presso l'Ente in base a contratti di co.co.co., di avere illecitamente utilizzato le credenziali di accesso al sistema informatico di contabilità, inserendo in alcuni mandati di pagamento (mandato n. 5916 del 10.12.2009 e n. 2661 del 22.07.2010) ritenute previdenziali e assistenziali fittizie a loro favore, successivamente versate all'Erario da parte del Comune medesimo, rispettivamente in data 18.12.2009 e in data 28.07.2010, mediante il modello F24.

Per l'anno 2011, il meccanismo per realizzare detto vantaggio aveva comportato l'introduzione di cedolini stipendiali riferiti a posizioni inesistenti, i cui crediti di imposta erano confluiti nel modello 770 dell'Amministrazione, relativo all'esercizio predetto, che dopo la sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, era stato appositamente modificato con l'indicazione dei nominativi dei convenuti, in luogo dei soggetti ai quali erano riferiti.

Il danno, addebitato a entrambi a titolo di dolo, era stato ascritto, per colpa grave, anche a Emilio Gallo, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Economico - Finanziario del Comune di Scafati per gli anni di imposta 2009 e 2010, per non aver rispettato gli obblighi di verifica e di controllo nel settore di sua competenza.

Per i predetti Giordano e Siciliano era stato chiesto il sequestro conservativo *ante causam* dei beni immobili e dei crediti; la misura

cautelare era stata autorizzata con decreto presidenziale e, successivamente, revocata con ordinanza n. 65/2018 del giudice designato.

Per quanto concerne l'appellante, con la sentenza impugnata, dopo essere state respinte le eccezioni preliminari e pregiudiziali promosse dal medesimo, è stato stabilito che lo stesso dovesse reintegrare l'erario comunale delle somme versate a titolo di ritenute e non dovute, in quanto corrispondenti a emolumenti fittiziamente immessi nel sistema informatico; era stata tuttavia detratta la quota che nel frattempo era stata oggetto di rifusione, pari alla somma di 26.171,12 euro (portata in diminuzione dall'ammontare complessivo dell'indebito, come quantificato nell'atto di citazione, per 56.203,60 euro). Non si era invece tenuto conto dell'importo trattenuto in via cautelare dall'Ente locale, pari a euro 24.300,98, per somme da liquidare a suo favore.

Con il gravame indicato in premessa, l'interessato ha svolto diversi motivi di censura, tendenti alla riforma della decisione, come di seguito riepilogati.

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67, commi 5 e 6, art. 68, art. 86 comma 1, art. 90 comma 3 e art. 101, comma 3, del c.g.c., in combinato disposto con gli articoli 4, 30 e 45 del medesimo codice, in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, nonché illegittimità costituzionale dell'art. 67, commi 5 e 6, c.g.c., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, anche in relazione all'art. 6 della C.E.D.U., nella parte in cui non prevede che la citazione sia

inammissibile laddove il Procuratore non dimostri di aver effettuato le attività poste a base della richiesta di proroga di cui all'art. 68 c.g.c.

È stato sostenuto che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente qualificato come "non rilevabile d'ufficio" e dichiarato tardiva la eccezione di inammissibilità della citazione sollevata dalla parte, ritenendo che la stessa andasse proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ex art. 90 comma 3, c.g.c.; a tal fine, sarebbe stato richiamato impropriamente l'art. 45, comma 2, c.g.c., che attiene alla diversa categoria della "nullità". Infatti, il deposito dell'atto introduttivo costituirebbe un adempimento processuale da effettuarsi entro un termine di natura perentoria, per cui la relativa eccezione sarebbe sempre rilevabile anche d'ufficio, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile. La possibilità di ottenere la proroga di detto deposito, tuttavia, dovrebbe comportare l'onere per il Procuratore di dimostrare di aver effettuato le attività poste a base dell'istanza di differimento di cui all'art. 68 c.g.c. Conseguentemente, a fronte della mancanza di qualunque iniziativa istruttoria da parte del Requirente e della omessa previsione di tale evenienza quale causa di inammissibilità della successiva citazione, sorgerebbe la necessità di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ex art. 23, comma 2, e seguenti della l. n. 87 del 1953, per la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel caso in esame.

b) Prescrizione dell'azione di responsabilità e del diritto al

risarcimento del danno. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. n. 20 del 1994.

Avendo la Sezione territoriale ancorato l'esordio della prescrizione al decreto di rinvio a giudizio penale, in quanto solo attraverso approfondite indagini sarebbero emersi i fatti illeciti in trattazione, l'appellante ha reiterato la relativa eccezione adducendo sia di essere stato assolto dalle imputazioni di reato con sentenza n. 2621 del 17.12.2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, sia di non avere mai posto in essere alcuna attività dolosamente occultatrice, come ritenuto nella decisione avversata, atteso che i mandati di pagamento, oggetto delle contestate modifiche, sarebbero sempre stati nella disponibilità dell'Ente. Inoltre, la Procura non avrebbe mai fornito dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, come risulterebbe anche dal comportamento dello stesso interessato che aveva in un primo tempo autorizzato il Comune a trattenere le somme dai propri compensi per il rimborso degli indebiti (l'autorizzazione era stata poi revocata per l'attivazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del recupero delle medesime ritenute, onde evitare ogni duplicazione di sorta).

In definitiva, in assenza di prova dell'ascritto occultamento doloso, ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, la prescrizione quinquennale dell'azione contabile non potrebbe che decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto (ovvero dalla data di emissione dei mandati di pagamento con sui sono state versate le

ritenute), con la conseguenza che il potere di agire, alla data di notifica dell'invito a dedurre, sarebbe ormai consumato.

c) e d) Errata motivazione sul punto in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante l'esito del contenzioso tributario e non ha considerato l'ingiustificato arricchimento che deriverebbe a Comune di Scafati qualora ottenesse in questa sede un titolo esecutivo definitivo, comprensivo in tutto o in parte dell'importo già restituito dall'appellante all'Agenzia delle Entrate.

In relazione agli anni di imposta 2009 e 2010 lo stesso contribuente avrebbe provveduto alla rettifica dei corrispondenti campi delle dichiarazioni fiscali originarie, proprio nella parte relativa alle ritenute indebitamente versate dal Comune. In conseguenza, l'esito del contenzioso tributario, contrariamente a quanto dedotto nell'impugnata sentenza, sarebbe assolutamente incidente anche nel presente giudizio contabile, poiché il relativo giudice, con decisione passata in giudicato, ha annullato i controlli formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate proprio in virtù dell'avvenuta presentazione, da parte dell'appellante e "prima delle notificazione dell'invito a dedurre", delle dichiarazioni fiscali integrative per gli anni predetti.

Pertanto, si tratterebbe di vicenda inerente al recupero delle somme versate dal sostituto d'imposta e quindi assolutamente rilevante ai presenti fini.

Sulla duplicazione dei rimborsi in ordine alle medesime ritenute e

sull'ingiustificato arricchimento che ne deriverebbe, la sentenza avrebbe invece omesso di pronunciarsi.

e) Erroneità della sentenza ed omessa motivazione laddove il Giudice di primo grado non ha ammesso le richieste istruttorie formulate a difesa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 94, comma 2, dell'art. 96 e degli articoli 90 e 101, comma 3, del c.g.c.

Il giudice di primo grado, nonostante le difformi notizie provenienti dall'Agenzia delle Entrate, per altro anche frutto di acquisizione non autorizzata da parte della Procura erariale in violazione dell'art. 67, comma 7, c.g.c., non avrebbe accolto le richieste avanzate dalla difesa dell'odierno appellante di disporre la nomina di CTU o, quanto meno, un supplemento istruttorio che riscontrasse lo stato di lavorazione della domanda di rimborso dell'Ente locale presso l'Amministrazione finanziaria, il cui comportamento è stato oggetto di esposto penale presentato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore in data 13.09.2021.

Tale fase di accertamento, secondo l'interessato, sarebbe tuttora indispensabile per verificare le ... ragioni per le quali l'Agenzia delle Entrate non ha ancora erogato al Comune di Scafati il chiesto rimborso delle ritenute, che se effettuato diminuirebbe per il relativo importo la quota addebitata all'appellante a titolo di danno...

A tal fine sono stati depositati a corredo del gravame, un ulteriore carteggio intercorso con l'Istituto finanziario, nonché le iniziative assunte per la definizione della posizione fiscale.

f) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ. nella determinazione dell'importo del danno risarcibile.

Secondo l'appellante la sentenza sarebbe erronea sotto il profilo dell'individuazione dell'ammontare del danno da porre a proprio carico, giacché non terrebbe conto che la somma trattenuta dal Comune, pari a euro 24.300,98, non avrebbe natura cautelare, considerato che il mancato incameramento, ai fini dello scomputo dall'importo complessivamente addebitato, dipenderebbe dall'omessa adozione di reversali di incasso da parte dell'Ente medesimo. Inoltre, l'istanza di rimborso presentata dall'Amministrazione locale all'Agenzia delle Entrate, concernente le medesime ritenute, essendo rimasta inevasa, avrebbe determinato l'attivazione di un contenzioso, al quale l'interessato rimarrebbe estraneo.

8) Vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione e conseguente erroneità della sentenza, con riferimento alla pronunciata condanna al pagamento anche della rivalutazione monetaria sulla somma capitale.

Da ultimo, sarebbe inesatta la statuizione con la quale, in assenza di specifica domanda della Procura attrice, l'appellante è stato condannato al pagamento della rivalutazione monetaria sull'importo di euro 30.032,38, con ciò violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 101 comma 3 c.g.c. e art. 112 c.p.c.

È stato sottolineato come detta voce accessoria costituisca domanda autonoma e distinta rispetto a quella di pagamento degli

interessi legali (Cass. n. 36878/2021).

Tuttavia, anche laddove la Procura attrice avesse formulato domanda di rivalutazione monetaria, la stessa avrebbe dovuto essere respinta nel merito, trattandosi di un debito di valuta e non di valore.

In definitiva è stato chiesto, in via preliminare, di rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 5 e 6, c.g.c. come sopra articolata, al Giudice delle Leggi, e in caso del divisato esito, dichiarare inammissibile l'atto di citazione depositato dalla Procura regionale e rigettare la domanda, mandando assolto l'appellante. Nel merito, preliminarmente, accertare l'eccezione di prescrizione, ovvero respingere la domanda, non potendo l'interessato essere condannato alla doppia restituzione per le ragioni esposte. In ogni caso, accertare e dichiarare non dovuta la rivalutazione monetaria su eventuali somme che saranno poste a carico dell'appellante a titolo di parte capitale, con il favore delle spese di giudizio.

Sono state altresì reiterate le richieste istruttorie, come formulate in primo grado, ai fini della nomina di CTU, nonché per l'acquisizione di atti e notizie dalle Amministrazioni interessate.

In data 01.02.2024, la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali, contrastando i punti di gravame, ne ha escluso la fondatezza, chiedendo il rigetto delle questioni preliminari e nel merito.

In relazione alla dedotta inammissibilità "sopravvenuta" della

citazione, per mancato espletamento di attività dopo la concessione della proroga, è stato puntualizzato che il controllo giurisdizionale sulla presentazione dell'istanza di differimento non può essere esteso ai momenti successivi, una volta concesso il beneficio, e non potrebbe tale scelta legislativa essere sopperita da un intervento additivo della Corte costituzionale, con effetti giuridici in *malam partem*. D'altro canto, la sentenza avrebbe correttamente ritenuto che l'eccezione in discussione si sarebbe dovuta proporre nel primo atto defensionale, essendo il vizio immediatamente rilevabile al momento del deposito della citazione. Altrettanto infondata sarebbe la questione di prescrizione, ricorrendo il doloso occultamento del danno, in quanto le condotte tenute dai convenuti sarebbero state connotate da intenzionalità, essendo stati scientemente alterati i dati del sistema informatico di contabilità comunale, al fine di generare crediti a proprio favore. In conseguenza, correttamente, l'esordio sarebbe stato ancorato al disvelamento dei fatti reso possibile dalle indagini penali.

Nel merito, il giudice di primo grado avrebbe giustamente escluso ogni rilevanza alle articolate vicende sviluppatesi in sede tributaria, atteso che nella presente sede processuale lo scrutinio verte sull'illiceità del contegno tenuto dal Giordano nell'avere utilizzato la propria posizione per creare indebiti vantaggi. Ciò determinerebbe l'infondatezza di quanto addotto in ordine alla quantificazione del danno, poiché, a fronte di crediti per euro 56.203,60, risulterebbe definitivamente recuperato l'importo di euro 26.171,12, mentre

l'ulteriore somma di euro 24.300,98, che sarebbe dovuta al medesimo agente, sarebbe allo stato da considerarsi trattenuta in via cautelare, avendo il Comune presentato una richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate, ad oggi rimasta inevasa. Inoltre, sarebbero privi di consistenza gli assunti circa la possibile duplicazione dei pagamenti e l'indebito arricchimento dell'Ente locale, poiché – come debitamente affermato dal giudice di primo grado – di regola, in sede di esecuzione della sentenza erariale, si procede alla verifica dell'eventuale intervenuto pagamento, in tutto o in parte, di quanto disposto in condanna, proprio per evitare possibili duplici esborsi. Sulla rivalutazione monetaria, che sarebbe stata riconosciuta pur in carenza di richiesta da parte della Procura, è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di debiti di valore, tra cui rientrerebbe la fattispecie in esame, ha affermato che tale voce accessoria sarebbe applicabile d'ufficio e non costituirebbe una domanda nuova.

In data 8 febbraio 2024, l'appellante ha depositato ulteriore memoria, diretta a confutare le argomentazioni svolte dalla Procura generale, nella quale sono state ribadite e sviluppate le ragioni del gravame.

All'udienza del 23 febbraio 2024, essendo stata riscontrata la non completezza del fascicolo di primo grado, è stata adottata ordinanza con la quale è stata disposta la trasmissione da parte della Segreteria della Sezione territoriale dei relativi atti.

Nell'udienza dell'11 ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le

proprie conclusioni, confermando le rispettive posizioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda oggetto della sentenza, di cui si chiede il riesame, attiene al conseguimento di vantaggi non spettanti, da parte di soggetti, tra cui l'odierno appellante, legati da contratto di co.co.co. con il Comune di Scafati, gravato da versamenti di ritenute fiscali, maggiori di quelli determinati dalle somme effettivamente erogate ai medesimi, che erano state fittiziamente incrementate, agendo sui dati del sistema informatico di gestione della contabilità; ciò aveva altresì consentito agli interessati di beneficiare dei crediti di imposta generati dal meccanismo descritto.

Nel procedere alla deliberazione della causa secondo i criteri sanciti dall'art. 101 c.g.c., che delinea il percorso decisionale del giudice, prevedendo che siano affrontate con priorità le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, prima di passare al merito, si pone all'attenzione del Collegio la questione dell'inammissibilità della citazione, prospettata dal convenuto in primo grado e reiterata in sede di impugnazione.

L'interessato ha sostenuto che il giudice territoriale non avrebbe tenuto conto che la relativa doglianza, concernente il mancato espletamento da parte del P.M. di iniziative istruttorie, in ragione delle quali aveva ottenuto la proroga del termine per il deposito dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 68 c.g.c., avrebbe dovuto essere rilevata

d'ufficio e non essere rigettata per tardività, per essere stata formulata oltre i termini di cui all'art. 90, comma 3, c.g.c.

Secondo l'appellante, si tratterebbe di una fattispecie di inammissibilità – e non di nullità - della citazione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 67 c.g.c., che ai fini della valida instaurazione del giudizio pone il termine, da qualificarsi come perentorio, di 120 giorni, dalla cui violazione discenderebbe l'effetto caducante.

La censura non appare fondata e deve essere pertanto respinta. L'esito cui è pervenuto il giudice di primo grado appare del tutto coerente e adeguatamente motivato e deve essere confermato in questa sede, trattandosi di un presunto vizio dell'atto, da far valere entro i termini di costituzione in giudizio fissati dal codice a pena di decadenza (art. 90 c.g.c.). Né, d'altro canto, a differente risultato potrebbe pervenirsi attingendo dalla diversa categoria evocata dall'interessato, relativa all'inammissibilità prevista dall'art. 67 c.g.c., se solo si tiene conto che le stesse Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di risoluzione di questione di massima, insorta con riferimento all'omologa previsione di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 19 del 1994, avevano stabilito che *la violazione del termine di 120 giorni, prorogabili, ... per l'emissione dell'atto di citazione, va eccepita dal convenuto interessato e non è rilevabile d'ufficio dal giudice* (SS.RR. n. 1 del 2007) (in questi stessi termini Sez. II App. n. 528 del 2022).

Da quanto precisato, discende che le argomentazioni addotte nel gravame non possono trovare adesione da parte di questo Collegio,

sotto i diversi profili evidenziati. In proposito, deve altresì osservarsi che alcuna inammissibilità della citazione potrebbe essere ancorata al mancato espletamento degli approfondimenti istruttori per i quali era stato chiesto e concesso il differimento del termine di deposito, giacché tale gravosa conseguenza non è contemplata da nessuna disposizione normativa, così come difetta, nel sistema processuale, una qualche forma di controllo giurisdizionale sulle attività poste in essere dalla Procura erariale una volta ottenuta la proroga da parte del Giudice.

Deve infine rilevarsi che, aderendo a quanto rappresentato in udienza dalla stessa pubblica accusa, non necessariamente le ulteriori incombenze istruttorie debbono tradursi in atti o in formali acquisizioni dell'Ufficio requirente, potendo anche sostanzarsi in una rivalutazione del materiale probatorio esistente – se del caso – anche sulla base delle prospettazioni difensive offerte dai presunti responsabili o per circostanze di cui sia sopraggiunta la conoscenza.

Le argomentazioni sinora espresse, ad avviso di questa Sezione, rendono pertanto superfluo soffermarsi sulla eccezione di legittimità costituzionale, mossa dall'appellante, dell'art. 67, commi 5 e 6, c.g.c., nella parte in cui non commina l'inammissibilità della citazione per la situazione esaminata, trattandosi di evenienze che in alcun modo sono comparabili. Infatti, nella fattispecie in oggetto non viene in evidenza l'osservanza del termine processuale, al quale il P.M. si è attenuto, bensì il corretto utilizzo di una facoltà attribuita alla pubblica accusa durante la fase pre-processuale, per la quale la legge sancisce che l'istanza di

proroga, da sottoporre al giudice competente, debba essere motivata, senza porre né limiti alle ragioni della richiesta, né vincoli di sorta alle attività che possono essere espletate successivamente.

In definitiva, il motivo di impugnazione deve essere respinto.

Nel gravame è stata riproposta la tematica, ampiamente affrontata nella decisione censurata, della prescrizione dell'azione e dell'insussistenza dell'occultamento doloso del danno.

Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ancorato l'esordio del termine entro cui esercitare l'azione al decreto di rinvio a giudizio intervenuto in sede penale, senza tenere conto che, nel procedimento scaturitone, l'interessato era stato assolto, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2621 del 17.12.2019; inoltre, il medesimo non avrebbe mai posto in essere alcuna attività volta a celare i fatti di danno, poiché i mandati di pagamento, oggetto di modificazione, sarebbero sempre stati nella disponibilità dell'Ente. Così come difetterebbe la prova della volontà della fattispecie in contestazione.

Le enunciate argomentazioni non sono suscettibili di accoglimento, sulla base delle considerazioni di seguito illustrate.

È noto che l'art. 1, comma 2, della l. 20 del 1994 dispone che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verifica del fatto lesivo o, in costanza di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta.

La chiarezza della norma non consente di indugiare sotto il profilo

interpretativo, se non per quanto concerne l'individuazione del tempo di consumazione dell'evento pregiudizievole – in coincidenza con la diminuzione patrimoniale – nonché delle cause impeditive della sua conoscibilità, su un piano oggettivo, da parte del soggetto danneggiato, alla quale è di regola ancorato l'*exordium praescriptionis*.

Nell'episodio in trattazione, viene in rilievo la manifestata esigenza ermeneutica, dovendosi vagliare se, secondo quanto espresso dal giudice di prime cure, vi siano i presupposti di un occultamento doloso del danno, riconducibile al convenuto, che ne abbia obiettivamente ostacolato la cognizione, e se questa possa dirsi raggiungibile, in ragione della disponibilità dei mandati che erano stati oggetto di rettifica, per quanto opposto a propria difesa dall'interessato, che ha escluso ogni forma di raggirio per nascondere i fatti.

Ciò precisato, quanto a tale ultimo aspetto, in relazione alla addotta mancata dimostrazione di un comportamento diretto a celare l'illecito, è sufficiente ribadire, in sintonia con la giurisprudenza contabile, che ...il "*doloso occultamento*" deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente ... a cagione dell'impossibilità per l'amministrazione – sotto il profilo dell'assenza di un obbligo di attivare speciali misure di verifica – di conoscere il fatto causativo di danno e, quindi, di azionarlo ex art. 2935 c.c. (Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022).

Infatti, il richiamato art. 1, comma 2, della legge 20 del 1994 non opera

alcun riferimento a una condotta attiva di dissimulazione posta in essere dall'agente, discostandosi dalla omologa disciplina civilistica di cui all'art. 2941, n. 8, il quale prevede che *"La prescrizione rimane sospesa...tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto"* (ibidem, Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022, cit.).

D'altronde, la stessa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, evocata nell'impugnazione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., è addivenuta a una *assoluzione per insufficienza della prova di aver commesso il fatto*, il quale, all'evidenza, non coincide con l'odierna fattispecie di responsabilità, trattandosi dell'ipotesi di reato di "Frode informatica", prevista dall'art. 640 ter c.p. Infatti, nella decisione *de qua*, non si esclude né che l'agente abbia conseguito un'utilità, in correlazione con un aggravio per le casse del Comune - e ciò rileva anche ai fini delle successive considerazioni nel merito - né che vi sia stata una modifica dei dati contabili che ha prodotto tale risultato favorevole, evenienza quest'ultima indubbiamente taciuta dal beneficiario e non rilevabile *ictu oculi* dall'Amministrazione lesa. Pertanto, pur prescindendo della riferibilità in capo all'appellante della specifica alterazione del sistema informatico o di intervento sui dati in esso contenuti, in cui si è sostanziata l'imputazione penale, dalla quale risulta prosciolto, è stato comunque accertato come vi sia stato un *meccanismo fraudolento* di cui il soggetto si è avvantaggiato. Di ciò l'interessato non poteva non avere conoscenza per avere compilato le

proprie dichiarazioni annuali dei redditi, inserendo il credito d'imposta generato dalle fittizie ritenute d'acconto indebitamente versate dall'ente pubblico e non corrispondenti ai reali compensi ricevuti (in ciò si sostanzia l'addebito erariale).

In definitiva, ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, per il decorso del termine di prescrizione, la motivazione adottata dal giudice territoriale appare esente dai vizi denunciati con il gravame, essendo stata data corretta applicazione a un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato nella sentenza, per giungere alla conclusione che ... *quando il danno è connesso a fatti di rilievo penale integranti un reato, ... come nel caso in esame, rispetto al quale l'occultamento delle condotte dolose è elemento costitutivo necessario, la prescrizione dell'azione risarcitoria non può che decorrere dalla data in cui, all'esito delle indagini penali, è stata esercitata l'azione penale (nel caso di specie, il 19.07.2017, data in cui è stato emesso il decreto che dispone il giudizio). È stato, inoltre, sottolineato che anche a voler anticipare la decorrenza della prescrizione alla data di acquisizione dell'informativa della Guardia di Finanza (22.12.2016) che contiene una chiara descrizione dei fatti di causa, l'azione erariale risulta comunque tempestivamente esercitata.*

Il Collegio reputa del tutto condivisibili le argomentazioni espresse nella pronuncia avversata ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione; di conseguenza, il relativo motivo di impugnazione non può essere accolto.

Le ulteriori ragioni di doglianza attengono alle valutazioni di merito

della decisione, essendo rivolte a censurare il mancato riconoscimento dell'incidenza del rapporto intercorrente tra l'appellante contribuente – che ha conseguito crediti d'imposta non spettanti – e l'Agenzia delle Entrate e quello, del tutto distinto, che intercorre tra la medesima Amministrazione finanziaria e il Comune, il solo, quest'ultimo, idoneo a determinare una diversa quantificazione del danno erariale ascrivibile al convenuto, qualora l'indebito versamento fiscale, effettuato dall'Ente – datore di lavoro, sulla base di erogazioni retributive fittiziamente incrementate, fosse oggetto di rimborso o di restituzione, come in parte già avvenuto a opera dello stesso interessato (per euro 26.171,12, detratti dal danno inizialmente azionato).

Fatta questa precisazione, è evidente che le conclusioni rassegnate dal giudice di primo grado appaiono coerenti con il quadro fattuale di riferimento e congrue sul piano giuridico, in quanto non sono ravvisabili le violazioni della normativa fiscale evocata nel gravame, concernente il duplice profilo dei controlli formali notificati al contribuente ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. 600 del 1973 e delle eventuali rettifiche dell'Ufficio delle imposte ex art. 38 del medesimo d.P.R. 600 del 1973, ai fini del rimborso delle ritenute versate in eccedenza.

Infatti, nel caso di specie, ai fini dell'azione di responsabilità, viene in rilievo il depauperamento cagionato alle finanze comunali, per essere stato l'Ente indotto a un esborso ingiustificato, a causa dell'attività *contra legem* posta in essere dall'appellante, che si è avvalso

delle maggiori ritenute che figuravano a suo carico, per ottenere rimborsi fiscali non spettanti, attraverso il meccanismo dei crediti di imposta generati in sede di dichiarazioni dei redditi.

Sul punto, non può che ribadirsi la totale indipendenza tra i differenti rapporti di dare e avere che scaturiscono dalla disciplina tributaria e l'obbligo risarcitorio che incombe su colui che, legato da una relazione funzionale con il Comune e in occasione della stessa, abbia prodotto un pregiudizio all'erario, per avere determinato a carico dell'Amministrazione locale, in qualità di sostituto di imposta, il versamento di somme maggiorate rispetto a quelle realmente dovute ai fini fiscali.

Una volta perfezionatasi la lesione patrimoniale, per una condotta attiva - come nel caso di specie - od omissiva, connotata da dolo (o da colpa grave), le successive iniziative della pubblica amministrazione, tra cui quelle previste dall'art. 52, comma 6, c.g.c., per evitarne l'aggravamento - ottenendo per ipotesi il rimborso - non hanno alcuna incidenza sulla sua verifica. Infatti, il venire meno del danno a seguito di rifusione da parte del danneggiante, ovvero attraverso la retrocessione delle somme da parte del terzo - nel caso l'Agenzia delle Entrate - (come detto, pende richiesta di rimborso da parte del Comune) dà luogo a una questione esterna al fatto generatore di responsabilità a carico dell'appellante, che potrebbe al più trovare regolazione in sede di esecuzione della sentenza di condanna, secondo le ordinarie regole. Infatti, è scontato che a fronte di eventuali futuri recuperi potranno

essere adottate dall'Ente tutte le misure necessarie affinché non si realizzi l'acquisizione a suo favore di una duplice somma a soddisfacimento dello stesso debito.

Tale conclusione deve essere riservata anche all'ulteriore censura sollevata nel gravame, volta a contestare la mancata decurtazione delle somme dovute (ma non ancora erogate) al convenuto da parte dell'Amministrazione comunale, pari a euro 24.300,98, in quanto oggetto di trattenuta provvisoria e cautelativa. Anche in questo caso, ferma la responsabilità per il nocumento causato all'erario, come sopra delineata, spetta all'Ente la verifica sulla compensabilità, e in quale misura, di eventuali crediti vantati dall'appellante, di cui dovrà tenere conto rispetto all'odierno debito risarcitorio, come già statuito nella sentenza impugnata, non rientrando nella competenza di questa Corte deliberare su tali profili, che originano da rapporti tra le parti distinti e separati rispetto a quelli valutabili in questa sede.

Quanto evidenziato consente di ritenere superata anche l'ulteriore doglianza, diretta a contestare la mancata assunzione di mezzi istruttori, quali la nomina di CTU e la richiesta di informazioni scritte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate competente, giacché gli approfondimenti documentali richiesti, oltre a non apparire di utilità rispetto all'esaustivo quadro probatorio in atti, non scalfirebbero le conclusioni raggiunte, dovendo ribadirsi che l'eventuale rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria degli importi versati in eccedenza attiene a un aspetto esterno alla fattispecie di illiceità,

perfezionatasi con l'esborso ingiustificato di somme a titolo di ritenute d'acconto, correlato al comportamento contrario a legge dell'interessato, che deve pertanto risponderne.

Rimane, infine, da affrontare la questione, sollevata nel gravame, relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo di danno, pur in difetto di specifica domanda da parte della Procura attrice, e ciò in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Collegio, ponendosi in continuità con precedenti di questa Corte, reputa il motivo di censura infondato.

È stato, infatti, già chiarito che l'azione erariale ha ad oggetto un debito di valore e non di valuta e, inoltre, che sulla somma dovuta va riconosciuto detto accessorio, senza necessità di prova di un maggior detrimento subito, essendo diretto a garantire la piena reintegrazione del patrimonio dell'ente leso (in questi termini Sez. II App. n. 56 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).

Per quanto concerne lo specifico profilo esaminato, è stato altresì affermato che *"nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria -quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione"* (Cass. Sez. 1, n. 18243 del 17.9.2015)". (Corte

conti, sez. app. II, 17.7.2019, n. 260) (II APP. n. 56 del 2023).

Ciò determina che il giudice di prime cure abbia operato correttamente, ritenendo che l'ammontare stabilito a titolo di condanna dovesse essere incrementato della rivalutazione monetaria, attribuendo d'ufficio tale voce.

In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto e assorbito ogni altro motivo di doglianza, il gravame proposto da Filippo Giordano deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello - definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. **60198** del registro di segreteria, proposto da **GIORDANO Filippo** e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 144,00 (euro centoquarantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'11 ottobre 2024.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Antonietta Bussi

F.to Massimo Lasalvia

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/12/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi